



# COMUNE DI SCANNO

*Provincia di L'Aquila*

Numero 22 Del 26-09-20

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 10:40, in Scanno, nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>MASTROGIOVANNI GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>SERAFINI GIULIA</b>	<b>A</b>
<b>MARONE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>CIARLETTA ARMANDO</b>	<b>P</b>
<b>ROTOLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>FUSCO AMEDEO</b>	<b>A</b>
<b>SPACONE ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>SILLA ANTONIO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>LANCIONE FEDERICA</b>	<b>P</b>	<b>SPACONE MARIO</b>	<b>P</b>
<b>FUSCO JACOPO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor CIARLETTA ARMANDO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa LUZZETTI LUCIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il Presidente pone in discussione il punto quarto all'ordine del giorno denominato "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020- conferma TARI anno 2019".

Relaziona l'assessore Giuseppe Marone il quale, dopo aver letto per intero la delibera, sottolinea un aspetto importate ovvero che ARERA ha definito nuovi criteri per la redazione dei P.E.F. TARI da parte dei gestori e la validazione da parte dei comuni che potranno deliberarne la conformità o meno.

Il consigliere Silla Antonio conferma la dichiarazione di cui al punto che precede.

Dopodiché

## Il Consiglio Comunale

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie*

*imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 26/09/2020 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 26-09-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI SCANNO

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della

documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Visto l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, in base al quale “... *il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competent*”

e

”.

Considerata l'emergenza sanitaria e le rilevanti novità introdotte da ARERA, che comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 01/04/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Ritenuto di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 6 del 01/04/2019;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art.

38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Preso atto della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche applicative;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

Ritenuto prevedere per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte variabile, come disciplinato dalla deliberazione AREARA N.158 del 05/05/2020, per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 26-09-2020 - Pag. 8 - COMUNE DI SCANNO



seguinte schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

### **Categorie di attività**

- 1) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- 2) Bar, caffè, pasticceria;
- 3) Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- 4) Fiori e piante;
- 5) Alberghi con ristorante;
- 6) Alberghi senza ristorante;
- 7) Uffici, agenzie;
- 8) Studi professionali;
- 9) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
- 10) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 11) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- 12) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- 13) Attività industriali con capannoni di produzione;
- 14) Attività artigianali di produzione beni specifici;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Dato atto che la proposta di deliberazione per "l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020 - conferma tariffe tari anno 2019" del Comune di Scanno è stata inviata al Revisore dei Conti per il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Silla Antonio e Spacone Mario), resi nelle forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. Di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;
3. Di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle disposizioni in materia, le tariffe TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. n. 6 del 01/04/2019, che si allegano al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale
4. Di prevedere per l'anno 2020 una riduzione del 25% sulla parte variabile, come disciplinato dalla deliberazione AREARA N.158 del 05/05/2020, per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

### **Categorie di attività**

- 1) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- 2) Bar, caffè, pasticceria;
- 3) 3 Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- 4) Fiori e piante;
- 5) Alberghi con ristorante;
- 6) Alberghi senza ristorante;
- 7) Uffici, agenzie;
- 8) Studi professionali;
- 9) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
- 10) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 11) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;

- 12) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- 13) Attività industriali con capannoni di produzione;
- 14) Attività artigianali di produzione beni specifici;

5. di dare atto che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche ed atipiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;

6. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;

7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Silla Antonio e Spacone Mario), resi nelle forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
CIARLETTA ARMANDO

Il SEGRETARIO COMUNALE  
LUZZETTI LUCIO

Il Consigliere Anziano  
MARONE GIUSEPPE

PARERE: in ordine alla AREA FINANZIARIA

Data: Il Responsabile del servizio  
F.to MARONE GIUSEPPE

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000.

Scanno, li 24-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LUZZETTI LUCIO

Pubblicata il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_

---

---

### COMUNE DI SCANNO UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

- Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)  
Scanno, 26-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LUZZETTI LUCIO

COMUNE DI SCANNO (AQ)  
Per copia conforme all'originale  
Scanno li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE